



Direzione Centrale per la tutela, la vigilanza
e la sicurezza del lavoro

Agli

Ispettorati Interregionali e Territoriali
del Lavoro

Oggetto: Interpretazione art.50 comma2 lett. g) D. Lgs. 101/2020 – Nulla Osta Preventivo di tipo B – sorgenti di radiazioni mobili.

In relazione a quesito dell'ITL di Reggio Emilia concernente l'obbligo o meno del rilascio del nulla osta preventivo per i generatori di radiazioni mobili di energia massima inferiore a 200 keV, secondo quanto stabilito all'art. 50, co. 2 lett. g), del d.lgs. n. 101/2020, a seguito delle integrazioni e modifiche apportate dall'art. 18 co. 1 lett. b) del d.lgs. n. 203/2022, si rappresenta quanto segue.

L'art. 50, comma 2 lett. g), del d.lgs. n. 101/2020, relativo al nulla osta per le pratiche con sorgenti di radiazioni ionizzanti, contempla la necessità di nulla osta preventivo delle pratiche con sorgenti di radiazioni ionizzanti che comportano... "g) l'impiego di sorgenti di radiazioni mobili da parte dello stesso soggetto in uno o più siti, luoghi o località non determinabili a priori e presso soggetti differenti da quello che svolge la pratica, in relazione alle caratteristiche di sicurezza delle sorgenti e alle modalità di impiego, ai sensi di quanto previsto nei provvedimenti applicativi, ferme restando le condizioni di cui al comma 1". Il citato comma 1 del medesimo art. 50 dispone, alla lett. a) che "Sono soggette a nulla osta preventivo le pratiche giustificate con sorgenti di radiazioni ionizzanti che impiegano:

- a) generatori di radiazioni con caratteristiche costruttive tali che l'energia massima delle particelle accelerate sia superiore a 200 keV".

Alla luce di quanto sopra, si ritiene che le pratiche con sorgenti di radiazioni ionizzanti che impiegano generatori di radiazioni con caratteristiche costruttive tali che l'energia massima delle particelle accelerate sia inferiore a 200 keV sono escluse dalla richiesta di nulla osta preventivo, e che dunque per esse non possa farsi riferimento all'allegato XIV cui rimanda l'art. 50, co. 6, D. Lgs. 101/2020, ed alle procedure in esso indicate di rilascio, modifica e revoca del nulla osta, tra cui la comunicazione preventiva nei confronti degli organi di vigilanza territorialmente competenti (All.

XIV, 6.2, lett. b.i.), almeno quindici giorni prima dell'inizio dell'impiego in un determinato ambito.

Cionondimeno, resta fermo l'obbligo di notifica di tali pratiche ai sensi dell'art. 46 del citato D. Lgs. 101/2020, che deve essere effettuata dall'interessato entro un termine più ampio di quello di cui sopra, ossia almeno trenta giorni prima dell'inizio della pratica (art. 46, co. 2), nei confronti, tra gli altri, dell'Ispettorato territoriale del lavoro.

IL DIRETTORE CENTRALE

Orazio PARISI

Orazio Parisi
ISPETTORATO
NAZIONALE
DEL LAVORO
12.08.2023
14:29:54
GMT+01:00

